



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 29 – gennaio 2024

A.S. 967- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	15 dicembre 2023
Data di assegnazione	12 gennaio 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio), 7 ^a (Cultura, istruzione)
Oneri finanziari	Si

Contenuto dell'Accordo

L'intesa, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale internazionale, è **finalizzata all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi** tra l'Italia e la Serbia, sul modello di **analoghi accordi** stipulati con altri Paesi.

L'accordo sostituisce una precedente intesa sulle relazioni cinematografiche bilaterali risalente al 1968, sottoscritta con l'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia. Il suo obiettivo è incentivare i produttori italiani e serbi nella coproduzione di opere cinematografiche o audiovisive, con riflessi significativi sull'intera industria cinematografica. Le coproduzioni realizzate ai sensi dell'intesa possono essere considerate come **opere nazionali** dai rispettivi Paesi.

Articolato

L'Accordo si compone di **16 articoli** e di un allegato.

Dopo aver definito i termini "coproduzione" e di "coproduttore", l'accordo indica le due direzioni ministeriali competenti come Autorità responsabili della sua applicazione (art. 1).

L'articolo 2 stabilisce che le coproduzioni approvate e realizzate ai sensi dell'Accordo siano assimilate alle **opere nazionali**, individuando i benefici a cui possono avere diritto e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli, mentre l'art.3 prevede che le istanze per il **riconoscimento delle coproduzioni** siano sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti.

L'intesa rinvia quindi ad un apposito Allegato circa la definizione delle procedure per il riconoscimento della coproduzione (art. 4), fissa le modalità di effettuazione delle riprese e di partecipazione del personale artistico e tecnico (art. 5), definisce le quote in percentuale degli apporti finanziari dei coproduttori (art. 6) e detta norme in materia di pellicole originali e lingue utilizzate (art. 7).

L'accordo disciplina poi le **agevolazioni per la realizzazione delle coproduzioni** (art. 8) e per l'identificazione delle coproduzioni (art. 9) e dispone in ordine alla distribuzione dei proventi (art. 10) e alla possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali (art. 11). Ad

una **commissione mista** viene affidato il compito di agevolare l'attuazione dell'Accordo e di valutare l'esistenza di un equilibrio complessivo fra le coproduzioni (art. 12).

L'art. 13 disciplina le modalità per **l'esportazione delle opere coprodotte** in Paesi dove vige il contingentamento nella commercializzazione; l'art.14 la loro presentazione ai festival internazionali e l'art. 15 la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative.

L'Allegato (richiamato dall'articolo 4), definisce, come detto, e norme procedurali per l'ammissione ai **benefici delle coproduzioni**.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

Gli oneri economici sono valutati in 2.850 euro ogni quattro anni, a decorrere dal 2025 (art.3).

L'articolo 4, infine, prevede **l'entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari